

# **STATUTO**

**della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.**

*Banca fondata nel 1842 dal Monte di Pietà istituito nel 1763*



## **Art. 1. Denominazione**

La Società denominata “Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.”, in forma abbreviata “CRB S.p.A.” con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentanza grafica, è una società per azioni costituita, ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, mediante conferimento dell’azienda bancaria della “Cassa di Risparmio di Bra”, effettuato in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro n.436225 del 20 dicembre 1991.

## **Art. 2. Sede**

La Società ha sede legale nel comune di Bra.

Il Consiglio di Amministrazione determina la sede sociale nell’ambito di tale comune e delibera, ai sensi di legge, in merito all’apertura, al trasferimento od alla chiusura, di succursali, uffici di rappresentanza, dipendenze operative comunque denominate, in Italia ed all’estero.

## **Art. 3. Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

È escluso l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio che non abbia partecipato alla deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società.

#### **Art. 4. Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, operando la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ove autorizzata a farlo, nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.

La Società può esercitare ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna e fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa alla previsione dell'oggetto sociale.

#### **Art. 5. Capitale sociale**

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a 20.800.000,00 (ventimilioniottocentomila virgola zero-zero) euro, diviso in n. 40.000.000 (quaranta milioni) azioni del valore nominale di 0,52 (zero virgola cinquantadue) euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal danaro.

La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle vigenti disposizioni in materia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

## **Art. 6. Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione attribuisce il diritto di voto e i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge.

Il possesso di azioni comporta adesione al presente Statuto.

È escluso l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio che non abbia partecipato alla deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

## **Art. 7. Domicilio dei Soci**

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Ai fini dell'iscrizione a detto libro, il socio indica il proprio domicilio ed è onere dello stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio comunica, altresì, gli eventuali recapiti di telefax e posta elettronica, tramite cui poter effettuare le comunicazioni previste dalla procedura di cui al quarto comma dell'art. 9 del presente Statuto.

## **Art. 8. Assemblea**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori e propone fra questi il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) autorizza il compimento, da parte degli Amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;
- g) autorizza l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile e degli altri organi dalla stessa nominati; approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, del Direttore Generale, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, nonché le politiche in merito ai piani basati su strumenti finanziari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **Art. 9. Avviso di convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa" di Torino almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione.

È consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, tramite i recapiti e con le garanzie di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente Statuto.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti di detti organi non presenti.

#### **Art. 10. Termini di convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che si rende necessario deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

#### **Art. 11. Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea**

Possano intervenire in Assemblea, gli azionisti iscritti nel libro dei soci e, nel caso di acquisizione del titolo in base a girata, coloro i quali procedano ad esibire il titolo medesimo alla Società, non essendo richiesto il preventivo deposito delle azioni.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento e la legittimazione della rappresentanza.

## **Art. 12. Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona che ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto, o, in mancanza di questi, da quella eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato ai sensi di legge. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, avendo cura che degli esiti di tali accertamenti si provveda a darne conto nel verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

## **Art. 13. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Le votazioni alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a:

- modificazioni degli artt. 4, 5, 13 II comma, 15 e 18 dello Statuto sociale;
- fusioni;

è richiesto sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale.

#### **Art. 14. Continuazione dell'adunanza assembleare**

Non completandosi in una seduta la trattazione delle materie all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione dell'adunanza in altra data, non festiva e successiva di non oltre 5 giorni.

#### **Art. 15. Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di tredici componenti, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima che la stessa proceda alla loro nomina.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Articolo 16 del presente Statuto.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede della società:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare;
- le dichiarazioni di almeno un candidato attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza;

- i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non possono essere votate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 2 (due);
- b) i restanti Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza;
- c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza ed i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

- d) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- e) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
- f) ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna l'assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente punto e);
- g) nel caso in cui, pur avendo seguito il criterio di cui al presente comma, non risulti eletto il numero minimo di Amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma 3, gli Amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli Am-

amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste di minoranza via via più votate secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

Per la decadenza, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare un amministratore rispettando il principio di rappresentanza delle minoranze, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo dello Statuto.

Al venir meno, per dimissioni o per altra causa, della maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

## **Art. 16. Cariche sociali**

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tenuto conto dei requisiti previsti dalla legge per gli esponenti aziendali delle banche.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che abbiano compiuto il settantacinquesimo (75°) anno di età.

Non può essere nominato Amministratore il Direttore Generale.

Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito di indipendenza.

Non sono Amministratori indipendenti:

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, un Presidente e nomina un Direttore Generale della Società, tenuto altresì conto dei maggiori termini di esperienza previsti dalla legge per i requisiti di professionalità e competenza relativi a dette cariche.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sotto la vigilanza del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge anche, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un Presidente Onorario, che riveste la carica a titolo puramente onorifico. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale e in giudizio della Società e non partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di cariche sociali sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

## **Art. 17. Compensi**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, anche in misura forfettaria.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## **Art. 18. Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli che per legge sono riservati alla deliberazione dell'Assemblea, ivi compresi:

- a) la formulazione dei piani di sviluppo strategico della Società e la vigilanza sulla loro corretta e coerente trasposizione nella gestione della stessa;
- b) la definizione delle politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- c) la determinazione della struttura organizzativa della Società;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) l'approvazione delle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale;

- f) la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all'Assemblea;
- g) la nomina e la revoca del Direttore Generale e dell'eventuale Vice Direttore Generale;
- h) la costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- i) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni;
- j) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- k) la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, pur potendo sempre impartire direttive ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale e, su proposta di questi, ai Dirigenti e ai Quadri direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ad altri dipendenti.

I titolari di tali deleghe informano sulle attività svolte nell'ambito di tale esercizio il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e la periodicità da quest'ultimo stabilite.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali ai quali deve uniformarsi la gestione;
- la determinazione della sede sociale, delle dipendenze operative comunque denominate e delle strategie di sviluppo territoriale in genere;
- la nomina e la revoca dell'incarico di Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina e la revoca dell'incarico dell'eventuale Vice Direttore Generale e dei Dirigenti;
- la determinazione di regolamenti interni;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, escluso l'acquisto di partecipazioni in società comportanti una responsabilità illimitata;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali/finanziari;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno di loro può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

## **Art. 19. Riunione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale, purché in Italia, di regola una volta al mese o tutte le volte che il relativo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre componenti dello stesso Consiglio o due del Collegio sindacale.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica, almeno un giorno prima.

Sono regolarmente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra purché vi prendano parte tutti i componenti in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 16 del presente Statuto; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Gli Amministratori che abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, devono darne notizia al Consiglio e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri direttivi o altri dipendenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto il verbale, trascritto nell'apposito libro previsto dal codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la cui funzione viene svolta da un Dirigente o da un Quadro direttivo della Società, scelto dal Consiglio su proposta del Direttore Generale. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

## **Art. 20. Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di sei ad un massimo di otto dei suoi componenti, tra i quali di diritto il Presidente del

Consiglio di Amministrazione che lo presiede e il Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto l'organo da cui promana.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi altri Dirigenti, Quadri direttivi od altri dipendenti.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni effettuate dalla Società che, per dimensioni o caratteristiche, sono da ritenere di maggiore rilievo, oltre ad informare il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe di cui al secondo comma dell'art. 18 del presente Statuto.

## **Art. 21. Riunione e deliberazioni del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola settimanalmente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta, nell'ordine, dagli altri

componenti di diritto, di cui al primo comma dell'art. 20 del presente Statuto.

Nella prima seduta annuale, il Comitato Esecutivo determina preventivamente la data delle sue periodiche riunioni senza necessità di apposita convocazione, salvi sempre i casi di convocazioni urgenti.

Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

## **Art. 22. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli organi collegiali cui partecipa dei quali convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti il Consiglio.

Il Presidente promuove l'equilibrio e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e degli organi che lo compongono.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente il Consiglio più anziano di nomina e, a parità di anzianità e di nomina, dal più

anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, su proposta del Direttore Generale, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del precedente comma del presente articolo, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dandone comunicazione ai rispettivi organi nella prima riunione utile.

### **Art. 23. Rappresentanza legale e firma sociale**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. La delega dei poteri di cui all'art. 18 del presente Statuto implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti di giudizio.

Il Presidente ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può attribuire la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, anche in via continuativa e per categorie di atti, al Vice Presidente ed agli altri componenti

del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, all'eventuale Vice Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri direttivi e ad altri dipendenti.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali, per singoli atti e per categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, nell'ordine, a chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma dell'art. 22 del presente Statuto.

## **Art. 24. Direttore Generale**

Il Direttore Generale è capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive ed assiste a quelle dell'Assemblea;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte nei casi di assoluta ed inderogabile urgenza, ai sensi del quarto comma dell'art. 22 del presente Statuto;

- propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze e per quelle da adottarsi in via d'urgenza, tutti gli affari opportunamente istruiti;
- firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito ed i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- quale capo del personale, formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria riferendo al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze, per le loro deliberazioni;
- provvede alla destinazione del personale presso le diverse strutture organizzative della società e dispone i trasferimenti del personale stesso;
- ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le strutture organizzative della società;
- compie tutti gli atti ed esercita i poteri per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può demandare all'eventuale nominato Vice Direttore Generale lo svolgimento di particolari mansioni e/o atti, individuati anche per categorie, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni vengono assunte dall'eventuale Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Dirigente o da un Quadro direttivo della società, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

## **Art. 25. Collegio Sindacale**

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci. L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Sindaci, tre effettivi e due supplenti, e del Presidente del Collegio, determinandone anche i rispettivi emolumenti.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che abbiano compiuto il settantacinquesimo (75°) anno di età.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Per i requisiti, la revoca, la cessazione e la sostituzione dei Sindaci e, in genere, per il funzionamento del Collegio sindacale, valgono le disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamen-

tari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società;

- assicura il coordinamento nel continuo con il soggetto incaricato del controllo contabile, scambiando con quest'ultimo i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società;
- esprime il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, con particolare riguardo alla revisione interna ed al controllo di conformità;
- valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi;
- verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

## **Art. 26. Controllo contabile**

Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il soggetto incaricato del controllo contabile informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Per quanto concerne le funzioni esercitate dai revisori, il conferimento e la revoca del relativo incarico, si applicano le disposizioni di legge in materia di controllo contabile.

## **Art. 27. Bilancio e utili**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio in osservanza ai principi, alle strutture documentali, ai contenuti, ai criteri di valutazione ed ai termini previsti dalla legge.

Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ed almeno una quota pari al 10% verrà destinata alla riserva statutaria.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si intendono prescritti a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

#### **Art. 28. Diritto di recesso**

Il recesso dei soci è ammesso nei casi e nei termini previsti dagli artt. 2437 e 2437 bis del Codice Civile, salvo quanto previsto negli artt. 3 e 6 del presente Statuto.

#### **Art. 29. Scioglimento e liquidazione**

Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea delibera sul numero e la nomina dei liquidatori, indicandone i relativi poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 30. Disposizioni generali**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia bancaria, applicandosi le relative previsioni.

#### **Art. 31. Disposizioni transitorie**

L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie con la sola eccezione del terzo comma dell'art. 16, il quale si applicherà a partire dalla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009.



La Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. è stata costituita in data 24 dicembre 1991, atto a rogito Dr. Antonio Maria Marocco notaio in Torino, repertorio n. 116071/51109, omologato dal Tribunale di Alba in data 24 dicembre 1991 e iscritto alla Cancelleria dello stesso Tribunale al n.1725.

La Società trae origine dal conferimento dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Bra (fondata nel 1842 dal Monte di Pietà sorto nel 1763), ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436225 in data 20 dicembre 1991.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 3 settembre 1998, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 26683/5138, omologato dal Tribunale di Alba in data 19 ottobre 1998 e iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 13 novembre 1998 (protocollo n.26008/01), sono stati modificati gli articoli 6, 7, 13, 19, 27 e 28.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 11 luglio 2001, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 35261/6156, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 27 luglio 2001 (protocollo n. 20457/1), è stato modificato l'articolo 17.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2001, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 12 novembre 2001 (protocollo n. 27637/2), si è proceduto alla conversione in euro del capitale sociale.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 28 giugno 2004, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 41007/7317, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 19 luglio 2004 (protocollo n. 20429/1), è stato introdotto l'articolo 8 bis.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 29 Settembre 2004, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 41480/7404, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 19-10-2004 (protocollo n. 27910/2004), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per adeguamento alla riforma del diritto societario - Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - ed ai conseguenti interventi di coordinamento ai Testi Unici bancario e della finanza - Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 15 giugno 2009, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 49740/10590, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 30-06-2009 (protocollo n. 24805/2009), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per adeguamento alle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, in attuazione al Decreto del Ministro dell'Economia del 5 agosto 2004.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2010, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 50.540/11.035, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 24-05-2010 (protocollo n. 15469/2010), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per consentire la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

Stampato nel mese di luglio 2010  
presso le officine grafiche di Comunicazione s.n.c. Bra (Cn) Italia